REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1991

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91 [4], ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 18 al 22 marzo e dall'1 al 5 aprile 1991 hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel secondo trimestre 1991 per gli animali vivi;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 762/91 [5] e (CEE) n. 907/91 [6]; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) è sospeso il rilascio di titoli MCS fino al 30 giugno 1991;

2) possono essere presentate nuove domande di titoli MCS a partire dal 17 giugno 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[4] GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23.
[5] GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 27.
[6] GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 22.